

BGE 20 I 255

Bundesgericht (BGE), 1894-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_20_I_255

FR: ATF 20 I 255

IT: DTF 20 I 255

Volltext

254 B. Civilrechtspflege. angemessener !1"Beife in mnf~lag gra~te. :vagegen ift bei bel' 9ier~ feittigen mu\$meffung bel' ~ntf~iibigung ni~t auer md)t au lnifen~ bau ein l8erfd)ulben be\$ ~enngten allerbing\$ angenommen l1)irb~ mag ba\$fe lbe nu~ fein f~l1)ere\$ fein. ~\$ red)tfertigt fi~ unter biefen Umftiinben, nuf @runb be\$ genannten, au £nften be6 .?Se; ; l'lagten 91er neu fonftatierten S~ulbmoment\$ bie Sd)abenerfQ~:> fumme \)on 1200 ~r. aUf 1500 ~r. au erl)Ol)cn. Bu biefen fommen bann nod) fel6ft\leritiinbn~ gemau mrt. 6 litt. b bie uori;; gen\$ anedannten ~eifung\$foften famt £ol)nau\$fall. :vemnad) l)at ba\$ ~unbe6get't~t et'fnnt: :vie ~erufung be\$ srl)iiger\$ wiro al\$ oegrilnbet erWirt unb bcr ~effagte ift l)er:pfn~tet, an ben JUuiger au beaal)(en: a. 1500 ~r. a(\$ ~ntf~iibigung fill' o(eibenben 91acl)teU, b. 64 ~r. £ol)l)au\$faU, c. 35 ~r. ~eilung\$toften, aUe\$ fnmmt Bin6 a 5 Ofo i,)om 15. weed 1893 an. Lausanne. - Imp. Georges Bridel & Cia A.

STA.'TSRECHTLICHE ENTSCHEIDUJXGEN AIIRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassnng. - Constitution federate. I.

Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 42. Sentenza del 16 luglio 1894 nella causa Patriziato di Arbedo. A. Tra il comune ricorrente di Arbedo e la Camera economica di Bellinzona, composta dal patriziato di Bellinzona, da queUo del comune limitrofo di Daro e dai patriziati di Ravecchia e di l\fontecarasso, verti per una lunga serie di anni, dal 1825 in poi, una quistione di confine, detta quistione di Arbino. Detta quistione compromessa dapprima rna inutilmente ad un giudizio arbitramentale, formo oggetto nel 1872, 1873 e 1874 di diverse risoluzioni camerali, in seguito alle quali il comune di Arbedo sostiene che essa sia stata legalmente transatta ed evasa. I delegati dei comuni di Bellinzona, Ravecchia e Montecarasso dichiararono difatti colle risoluzioni suddette di accettare le proposte lorD presentate elal comune di Arbedo in vista eli un accomodamento bonale, se non che essendosi il comune di Daro rifiu- xx -- 1894 17 256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Ilu-ndesverfassung. tato costantemente di aderire a quelle proposte, la cosa fu lasciata per lungo tempo in sospeso, senza ehe l'accordo inter_ venuto fra la maggioranza dei componenti la Camet'a economica ed il comune di Arbedo formasse oggetto di un istrumentQ formale. Solo nel 1886 avendo la munieipalita di Bellinzona conehiuso eol comune di Arbedo un contratto per la deriva_ zione di acqua dal e sul territorio di detto comune, essa ob- bligavasi formalmente nel contratto medesimo ad accettare le proposte formulate dal comune di Arbedo nel 1873, rinun- ciando ad ogni compenso e diritto sul territorio in quistione ed obbligandosi ad ottenere l'adesione anche dei comuni di , Montecarasso e Ravecchia. In seguito, e previa eomunicazione a quest' ultimi del contratto avvenuto, essa passava il13 gen- naio 1887 alla stipulazione di un atto notarile, nel quale il SilO delegato e sindaco Molo Giuseppe « quale rappresentan!e l'ex Camera economica, siccome a eredenziale rilasciataf;li dalla municipalita di Bellinzona » confermava di fronte aEa delega- zione del patriziato di Arbedo la linea di confine stata pro- posta ed accettata nel 1873 e rilasciava ricevuta a) comune di Arbedo per la somma di fr. 3000, convenuta

come corrispettivo nelle trattative d'allora. Il comune di Daro lega però a quelle risoluzioni, prese solo a maggioranza di voti, ogni valore legale e sostiene che in seguito al principio adlottato nel 1877 per la divisione dei beni comunali e che ogni singolo comune fosse ritenuto padrone dei terreni posti nel suo territorio, esso è divenuto il solo ed esclusivo proprietario della linea di confine in questione. Conseguentemente esso agiva nel 1890 il patriziato di Arbedo per obbligarlo a riconoscere una linea di confine portata da un nuovo termine da lui recentemente scoperto. Il patriziato di Arbedo rispondeva facendo istanza per la chiamata in causa della Camera economica, la questione sollevata dal comune di Daro essendo stata definitivamente transatta giusta strumento del 1887, e la Camera economica essendo perciò essa pure interessata nella lite. Il Tribunale di prima istanza ammise di fatti la domanda di Arbedo. Portato però l'incidente davanti al Tribunale di appello, questi dichiarò: . 1. Non ammissibile l'istanza della chiamata in causa della 1. Rechtsverweigerung. N° 42. 257 Camera economica così e come la stessa era stata formulata dal patriziato di Arbedo. 2. Decretata invece dall'ufficio la chiamata in giudizio della municipalità di Bellinzona nella qualità da essa assunta con lo strumento 13 gennaio 1887 di rappresentante la Camera economica. Il Tribunale di appello motivava sostanzialmente il proprio decreto col dire, che il comune di Arbedo, essendo molestato nei diritti garantitigli dalla transazione 1887, aveva bensì il diritto di chiamare in causa, a difesa della transazione, chi con lui l'aveva stipulata; però l'azione intentata da Daro essendo precisamente basata sull'affermazione che la Camera economica aveva cessato di esistere, la domanda d'Arbedo non poteva ammettersi di fronte alla Camera economica, potendosi con ciò definire anticipatamente il merito della causa, ma doveva invece essere ammessa d'ufficio d'impetto alla municipalità di Bellinzona, colla quale la transazione del 1887 era stata conchiusa, e dalla quale era stata rilasciata al sindaco Molo la credenziale di rappresentante la Camera economica. B. Contro questo decreto il patriziato di Arbedo ricorre ora al Tribunale federale per titolo di denegata giustizia, adducendo a sostegno del proprio ricorso gli argomenti seguenti: Stando alla lettera del primo dispositivo del decreto querelato si dovrebbe ritenere che la domanda del patriziato di Arbedo è stata respinta per vizio di forma. In questo caso però sarebbe stato obbligatorio per il Tribunale di appello di porre il relativo punto di questione e di dare le ragioni del suo giudizio (art. 19 della legge ticinese 16 novembre 1892). Invece il decreto querelato non motiva in nessun modo in che cosa consista questo vizio di forma e lascia nella completa incertezza sulla propria portata, specialmente circa il punto di vedere se il Tribunale abbia condannato irrevocabilmente l'istanza di Arbedo, o abbia voluto stabilire che la stessa possa presentarsi ancora sotto altra forma dopo udita la municipalità di Bellinzona. Posti poi i due quesiti sull'ammissibilità della domanda di Arbedo, eventualmente sulla chiamata in causa d'ufficio della municipalità di Bellinzona, il giudice di appello fa precedere il proprio giudizio da un'esposizione A. Staatsrechtliche Erläuterung. L. A. B. Schnitt. B. Illudens\-eda, 5ung zione dei fatti che hanno dato origine alla controversia. Ma in essa non vengono riassunti che le circostanze di fatto relative all'interlocutoria, ossia pertinenti al secondo punto di questione, lasciando affatto da parte l'oggetto contraddittorio di causa fra le parti. Ora un simile procedere ledere i principi statuiti all'art. 29 della legge ticinese 16 nov. 1882. Il Tribunale di appello ha poi anche col decreto in questione mutato arbitrariamente la posizione delle parti. La credenziale rilasciata al sindaco Molo di rappresentante la Camera economica non è mai stata unita agli atti della causa, e non poteva perciò essere presa in considerazione. D'altra parte non è esatto che la transazione alla quale fa capo il comune di Arbedo sia stata stipulata con strumento del 1887. Arbedo non

aver appoggiato la sua domanda di chiamata in causa della Camera economica ad una transazione avvenuta colla municipalità di Bellinzona, come asserisce il Tribunale di appello, ma ad una transazione anteriore avvenuta nel 1873 come prova chiaramente il testo dell'istrumento citato. Un puro pretesto e non altro essere il motivato dal giudice di appello circa l'impossibilità della chiamata in causa della Camera economica, affine di non pregiudicare il merito della questione. La chiamata in causa di un terzo avere per solo significato che colui, contro il quale essa è stata pronunciata può avere un interesse nell'esito della lite, ma non può non essere deciso che l'interesse esiste realmente. Inoltre il chiamato in causa può sempre domandare di essere dimesso dalla lite, qualora la sua presenza appaia ingiusta ed inutile. Del resto l'essenziale dispositivo di legge dispone che una domanda incidentale non possa essere proposta per il solo motivo che essa è infondata sul merito. Se poi il Tribunale di appello non voleva ritenere che malgrado la chiamata in causa della Camera economica le ragioni di merito dell'attrice rimanevano intatte, egli non avrebbe dovuto arrestarsi alla semplice affermazione del Comune di Daro che la Camera suddetta più non esiste, ma avrebbe dovuto pronunciarsi sulle circostanze di fatto e di diritto addotte in proposito dalle parti. Un altro errore commesso dal Tribunale di appello essere quello di aver motivato il proprio giudizio come se la domanda di in-

J. Rechtsverweigerullg. N° 42. L'intervento avesse per unico oggetto la difesa della transazione invocata dal Comune di Arbedo. Invece la citazione del comune di Arbedo indica come oggetto primo e principale che la Camera economica abbia a spiegarsi sopra il libello e l'allegato di esposizione di Daro, vale a dire se essa ritiene che la causa esistita con Arbedo sia ancora pendente, e se ammette che Daro si è subentrato a lei nelle ragioni litigiose con Arbedo. Di queste circostanze essenziali nessuna aver avuto l'onore di un cenno nel decreto querelato. Partendo dal concetto del Tribunale di appello l'unica persona che avrebbe dovuto essere chiamata in causa era non la municipalità di Bellinzona, ma il sindaco Molo, col quale l'istrumento del 1887 è stato stipulato. La chiamata in causa d'ufficio della municipalità di Bellinzona non essere che un pretesto per eludere la domanda del comune di Arbedo. Il decreto querelato essere del resto patentermente ingiusto anche dallato suo intrinseco. Che la Camera economica sia evidentemente interessata nella causa promossa da Daro, apparire in modo indiscutibile dai fatti che formano la base del litigio. Senza l'intervento della Camera essere impossibile la trattazione della causa con Daro, qualora non si voglia creare una posizione iniqua ad Arbedo, che si troverebbe obbligato di sostenere una nuova lite colla Camera stessa. Il decreto del Tribunale di appello equivalere pertanto ad un vero e proprio diniego di giustizia, ed il comune ricorrente domandare perciò che venga annullato. C. Il comune di Daro esordisce invece alla rievocazione del ricorso, riferendosi alla pratica del Tribunale federale per quanto concerne il diniego di giustizia, e contestando le sostanziali asserzioni del ricorrente per quanto riguarda il merito del decreto querelato. Per i seguenti motivi: 1. In massima è necessario anzitutto di rilevare, che è un procedere abusivo quello di valersi del ricorso per denegata giustizia per sottomettere all'esame del Tribunale federale constatazioni di fatto e motivazioni giuridiche emesse da un tribunale cantonale in questioni che vanno decise esclusivamente secondo le norme del diritto cantonale. In simili questioni il Tribunale federale non è ne corte di cassazione ne corte di appello; egli non ha dunque nessuna sorveglianza contraria sul modo in cui una lite è stata decisa dalle competenti istanze cantonali, ma il suo compito si limita esclusivamente a vedere, se col detto giudizio sono stati violati dei diritti costituzionali, in ispece se è stato lesa il principio fondamentale dell'eguaglianza

